



Roma, 3 novembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 39

Oggetto: Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante disposizioni integrative e correttive del D.L. n. 36/2021, in materia di lavoro sportivo – Le nuove disposizioni

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 35-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 35 /2022

Oggetto: Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante disposizioni integrative e correttive del D.L. n. 36/2021, In materia di lavoro sportivo – Le nuove disposizioni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, correttivo al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”.

Premessa

Si sottolinea, **in primis**, che le disposizioni del D. Lgs. n. 163, **ivi comprese quelle sul lavoro sportivo**, si applicano **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, per effetto dell’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021, nel testo corretto dall’art. 29 del D. Lgs. n.163/2022, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli **10** (Riconoscimento ai fini sportivi), **39** (Fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili) e **40** (Promozione della parità di genere) e del **Titolo VI** (Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato) che si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2022**.

La data di entrata in vigore delle disposizioni sul lavoro sportivo, inizialmente fissata nel D. Lgs. n. 36/21 al 1° luglio 2022, venne poi spostata al 31 dicembre 2023 con il Decreto “Sostegni”, ma poi successivamente portata al **1° gennaio 2023** dall’art. 10, comma 13-quater, lett. a), del D. L. “Sostegni 2”, n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021.

Va, comunque, rilevato che nel testo del Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto 2022, nel comma 1 del medesimo art. 29, correttivo dell’art. 51 del Decreto del febbraio 2021, era inserito un secondo periodo così formulato: **“La disciplina di cui al Titolo V, Capo I, si applica ai rapporti di lavoro sportivo costituiti successivamente alla data di cui al comma 1”**.

La norma prevedeva, pertanto, che ai rapporti di lavoro sportivo posti in essere prima del 1° gennaio 2023, non si applicava la nuova disciplina ma continuava ad applicarsi quella vigente prima del 1° gennaio 2023.

Nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il periodo che prorogava l’entrata in vigore della nuova disciplina al 1° luglio 2023 per i rapporti di lavoro in essere prima del 1° gennaio 2023, **è stato soppresso**.

Tanto premesso, con la presente Circolare viene esposta una sistematica trattazione della nuova disciplina applicabile al lavoro sportivo, introdotta con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e con il D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022.

Il contenuto del D. Lgs. n. 36/2021 è stato ampiamente trattato con la Circolare n. 95 pubblicata dalla L.N.D. il 23 marzo 2021, alla quale si fa richiamo fatte salve le modifiche apportate con il Decreto correttivo delle quali viene data notizia nei rispettivi articoli oggetto di modifica.

Non sono state apportate modifiche ai seguenti articoli di cui è stata data notizia, come già accennato, con la Circolare LND n. 95 del 23 marzo 2021:

-art. 1 – Oggetto

-art. 2 – Definizioni

- art. 3 – Principi e obiettivi
- art. 4 – Competenze legislative di Stato, Regioni e Province Autonome
- art. 5 - Invarianza finanziaria
- art. 10 – Riconoscimento ai fini sportivi
- art.11 – Incompatibilità
- art. 13 – Costituzione e affiliazione delle Società Sportive Professionistiche
- art. 14 – Deposito atti costitutivi
- art. 17 – Tecnici e Dirigenti sportivi
- art. 18 – Direttori di gara
- art. 39 – Fondo per il passaggio al professionismo e estensione delle tutele negli sport femminili
- art. 40 - Promozione della parità di genere
- artt. da 43 a 50 – Titolo VI - Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato

Di seguito, si riportano, in dettaglio, le principali correzioni e modificazioni recate dal Decreto correttivo n. 163/2022 al D. Lgs. n. 36/2021

Art. 1 del D. Lgs. correttivo n. 163 – l'art. 6 del D. Lgs. n. 36/21, - Forma giuridica delle ASD e SSD Dilettantistiche - è stato così modificato:

- **comma 1-** “Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile,
b)- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c)- società di capitale e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI del Codice Civile (*sono state, di nuovo, inserite le cooperative non previste nel testo originario e sono escluse le società di persone*);

c-bis)- “enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all’articolo 10 del presente Decreto” (*sono inclusi gli enti del terzo settore con prevalente attività sportiva dilettantistica*);

il comma 2- è sostituito dal seguente: “**Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sia al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni del presente Decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112”;**

comma 3 – non modificato – Gli enti sportivi si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo ufficiale.

Art. 2 – All’art. 7 del D. Lgs. n. 36/21 – Atto costitutivo e Statuto - sono aggiunti al comma 1, **i commi 1-bis e 1-ter.**

Il comma 1-bis prevede che “Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore, abbiano assunto la qualifica di Enti del Terzo Settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro Unico del Terzo Settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui al comma 1, lett. b), non è richiesto”. *Gli ETS sono autorizzati a svolgere anche altre attività in via principale.*

Il successivo comma 1-ter precisa che “Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.

Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento". *E' previsto, pertanto, un rinvio al Codice Civile soltanto per le norme inerenti l'atto costitutivo, lo statuto e la forma societaria.*

Art. 3 – All'art. 8 del D. Lgs. n. 36/21 – Assenza del fine di lucro - è apportata, tra l'altro, la seguente modifica:

comma 4-bis che prevede che "Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 (*se costituite nelle forme di società di capitali e di cooperative, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione... ad aumento gratuito del capitale sociale...oppure possono procedere alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato*) è aumentata fino **all'80 per cento** per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 C.C. che **gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi** in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tali misure è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea".

Art. 4 – L'art. 9 del D. Lgs. n. 36/21 – Attività secondarie e strumentali – è modificato, al **comma 1**, nel senso che "Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), (*esercizio in via principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali **e che siano alle stesse strettamente connesse**", **secondo criteri e limiti definiti con DPCM o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport di concerto con il MEF.** (*Di fatto, le attività secondarie sono ammesse soltanto se strettamente connesse alle attività istituzionali*).

E' stato inserito il seguente comma:

comma 1-bis – "I proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché della gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il Decreto di cui al comma 1";

Art. 5 – All'art. 12 del D. Lgs. n. 36/21 – Disposizioni tributarie – è inserito il **comma 2-bis** che stabilisce che per le ASD e le SSD le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Il comma 2 dello stesso art. 12 del D. Lgs. n. 36/21, prevede che gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD e SSD nonché delle FSN e degli EPS direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa (*la disposizione era già prevista dal comma 5 dell'art. 90 della Legge n. 289/002, abrogato con l'art. 52*).

Infine, il **comma 3** dello stesso art. 12, prevede che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di SSD e ASD che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN e da EPS, costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUIR (*la disposizione era già prevista dal comma 8 dell'art. 90 della Legge n. 289/002, abrogato con l'art. 52*).

Si ricorda che il **comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/21**, non modificato, prevede che sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN, e dagli EPS, alle ASD e SSD non si applica la ritenuta del 4% a titolo d'acconto di cui all'art. 28 del DPR n. 600/1973 (*la disposizione era già prevista dall'abrogato comma 4 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002*).

L'art 6 del Decreto correttivo sostituisce il comma 1 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2021 con un altro comma 1 che prevede che "Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva".

Non sono stati sostanzialmente modificati i successivi commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2021. *E' stato, di fatto, disciplinato, al comma 3, il tesseramento anche per soggetti diversi dagli atleti.*

L'art. 7 – modifica il comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/21 – Tesseramento degli atleti minorenni – aumentando da 12 a 14 anni l'età del minore che non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Restano invariati gli altri commi dell'articolo di cui al D. Lgs. n. 36/2021.

L'art. 8 del Decreto correttivo non comporta variazioni di rilievo all'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2021 - Tecnici e Dirigenti sportivi.

Gli artt. da 9 a 12, correttivi degli artt. da **19 a 24** del D. Lgs. n. 36/2021, riguardano le discipline sportive che prevedono gli impieghi di animali.

Particolare rilevanza assumono le modifiche recate al Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Il Capo I tratta del "Lavoro sportivo"

L'art. 13 del Decreto correttivo n. 163/2022 modifica l'art. 25 del D. Lgs. n. 36/21 – Lavoratore sportivo - nel modo seguente.

Al comma 1 viene qualificato **lavoratore sportivo** l'atleta, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e **indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, eliminando dall'originario testo, dopo la parola "corrispettivo", le parole "al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29".** Viene, poi, **aggiunto al comma 1, un periodo** che prevede che **"E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".** *E' stata eliminata l'esclusione dal concetto di lavoro sportivo delle prestazioni amatoriali remunerate, introducendo il principio che tutti coloro che percepiscono compensi sono lavoratori sportivi e sono previsti tra i lavoratori sportivi tutti i tesserati che svolgono verso corrispettivo mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.*

E' aggiunto il comma 1-bis che stabilisce che "La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport".

Rimangono sostanzialmente inalterati i commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2021.

Il comma 2, nel quale sono soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81", prevede che "Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile".

Il comma 3, soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81", stabilisce che ai fini della certificazione del contratto di lavoro, valgono gli

accordi collettivi stipulati dalle FSN, dalle DSA, anche paralimpiche. In mancanza di tali accordi si tiene conto degli indici individuati con DPCM.

Il comma 4 che prevedeva che l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali, è stato abrogato.

Inoltre, viene modificato il **comma 6** che regola l'attività nel settore sportivo dei lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione, stabilendo che ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei **volontari di cui al successivo art. 29, comma 2** (*Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente*). In caso di remunerazione, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui **all'art. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'art 36, comma 6** (*tassazione IRPEF oltre 15.000,00 euro e contributo previdenziale oltre 5.000,00 euro*).

Infine, viene aggiunto il **comma 6-bis** che prevede che il contratto individuale del Direttore di gara e dei soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, è stipulato dalla FSN o dalla DSA o dall'EPS competente. Alle prestazioni dei Direttori di gara che operano nell'area del professionismo **non** si applica il regime previsto per le prestazioni di cui all'art. 36, comma 6.

Sostanzialmente con il nuovo testo dell'art. 25 viene confermato che l'attività di lavoro sportivo, posta in essere sia da un professionista che da un dilettante può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo e, comunque, non più oggetto di prestazioni occasionali, mentre, con il comma 5, viene confermato che ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributarie.

Si tratta, in sostanza, di un'importante novità dal momento che l'atleta, sia esso professionista o dilettante deve stipulare un contratto di lavoro sportivo, riconducibile o al lavoro subordinato (professionisti) o autonomo (dilettanti) e, comunque, assoggettabile alle ritenute previdenziali e tributarie.

Gli artt. 14 e 15 del Decreto correttivo confermano la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 36/21, ivi compresa, con il **comma 4 dell'art. 26**, la possibilità per le FSN, le DSA e gli EPS di costituire un **fondo** gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva. Con il **comma 3 dell'art. 15** è stata confermata la norma di cui **all'art. 27** che prevede che, nei settori professionistici, il lavoro sportivo può costituire anche oggetto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

L'art. 16 del Decreto correttivo riscrive l'art. 28 del D. Lgs. n. 36/21 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo – sostituendo l'art. 28 del D. Lgs. n. 36, relativo al "Direttore di gara".

Trattasi di una disposizione particolarmente importante per le ASD e SSD, per quello che concerne il rapporto di lavoro sportivo con i propri tesserati.

Come già anticipato, è abrogata, dal 1° gennaio 2023, la disciplina agevolativa che regola i rapporti economici tra le ASD e SSD e gli atleti ed altri tesserati. La soppressione nell'art. 67, comma 1, lett. m), di ogni riferimento ai compensi e premi corrisposti dagli enti sportivi dilettantistici ai loro tesserati, prevista dall'art. 52 del D. Lgs., **esclude che i compensi stessi possano essere qualificati "redditi diversi" e, come tali, soggetti ad una particolare disciplina fiscale di favore e non soggetti a contribuzioni previdenziali.**

Il nuovo art. 28 del D. Lgs. n. 36/21, nel testo modificato dal Decreto correttivo n. 163/2022, stabilisce, al comma 1, che il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel Titolo V, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso art. 28.

Il successivo comma 2 stabilisce che nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti della ASD/SSD:

- a)-la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;**
- b)-le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS.**

Il successivo comma 3, stabilisce che le ASD/SSD destinatarie delle prestazioni sportive devono comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo; la comunicazione equivale, a tutti gli effetti, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego e deve essere resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. Il mancato adempimento della comunicazione comporta l'irrogazione di sanzioni previste per l'omessa comunicazione al Centro per l'Impiego.

Il comma 4 stabilisce che per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di 15 mila euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Il lavoro sportivo prestato in ambito dilettantistico, pertanto, assume la figura di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei requisiti sopra riportati. Non c'è obbligo di busta paga per i compensi annuali non superiori a 15.000,00 euro.

L'art. 17 del Decreto correttivo apporta modifiche all'art. 29 del D. Lgs. n. 36/21 – Prestazioni sportive dei volontari – ridisegnando il concetto e la natura delle prestazioni dei cd. volontari.

Nel corpo dell'intero articolo la parola "amatori" è sostituita dalla parola "volontari" e la parola "amatoriali" è sostituita dalle parole "dei volontari".

In sostanza, è questa una delle novità più rilevanti rispetto al passato. Non esiste più la figura del dilettante inteso come amatore, che poteva percepire compensi occasionali o rimborsi forfettari nei limiti dell'art. 69 del TUIR. Il volontario, con le nuove disposizioni, potrà percepire soltanto rimborsi spesa documentati e non potrà più limitarsi a rilasciare una semplice autocertificazione attestante le spese sostenute senza documentazione.

Il comma 1 dell'art. 29 prevede che le ASD e SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Il comma 2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021, è stato sostituito dal seguente: "Le prestazioni dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente".

Il successivo comma 3 stabilisce che le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Infine, il comma 4 obbliga gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari ad assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

Di fatto, è vietata ai “volontari” ogni forma di corresponsione di retribuzione; è fatto salvo il rimborso delle spese a piè di lista limitatamente alle spese sostenute fuori del Comune di residenza del percipiente. Tali rimborsi non sono soggetti a tassazione.

L’art. 18 del Decreto correttivo non reca modifiche sostanziali, fatta salva l’introduzione del comma 7-bis, all’art. 30 del D. Lgs. n. 36/21 – Formazione dei giovani atleti –

E’ prevista la possibilità per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Professionistiche di stipulare **contratti di apprendistato** con giovani atleti. La Società o Associazione Sportiva che, successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, stipuli un contratto di lavoro sportivo, senza soluzione di continuità, è tenuta a corrispondere il **premio** di cui all’art. 31, comma 2, (*premio di formazione tecnica*) in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l’atleta abbia precedentemente svolto attività sportiva dilettantistica o giovanile.

E’ stato introdotto il **comma 7-bis** che stabilisce che per le Società Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionale, il limite di età dell’atleta è fissato a **15 anni**, fermo restando il **limite massimo dei 23 anni** di cui all’art. 1, comma 154 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. **Come previsto dal successivo art. 36, comma 6-ter, del D. Lgs. n. 36/2021, nel testo modificato dall’art. 24 del Decreto correttivo, è stabilito, per quanto riguarda gli sport di squadra, lo sgravio fiscale per gli importi non superiori a 15.000,00 euro annui relativamente alle Società Sportive Professionistiche con un fatturato, nella stagione sportiva precedente, non superiore a 5 milioni di euro.**

L’art. 19 del Decreto correttivo reca modifiche all’art. 31 del D. Lgs. n. 36/21 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica –

Al comma 1, la parola “2022” è sostituita dalla parola “2023”. Ne consegue che il vincolo sarà abolito dal 1° luglio 2023.

Il successivo comma 2 prevede che le Società Sportive Professionistiche riconoscono un **premio** di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le Società Professionistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; **anche le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono lo stesso premio di formazione tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.**

La misura del premio – **comma 3** – è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo rapporto di lavoro.

L’art. 20 del Decreto correttivo modifica l’art. 32 del D. Lgs. n. 36/21 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi – prevedendo che l’attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici secondo disposizioni stabilite con DPCM o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della Salute. Le norme di cui sopra possono prevedere, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo.

L’art. 21 del Decreto correttivo reca correzioni all’art. 33 del D. Lgs. n. 36/21 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori –

L’art. 22 del Decreto correttivo prevede modifiche all’art. 34 del D. Lgs. n. 36/21 – Assicurazione contro gli infortuni -

Comma 1 – I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo anche qualora vigano previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il MEF e con l’Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Comma 2 – dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Il comma 3 prevede che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL prevista dall’art.5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1.

Il comma 4 stabilisce che per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa prevista dall’art. 51 della Legge n. 289/2002, oltre quanto previsto dall’art. 29, comma 4 (**assicurazione responsabilità civile verso terzi**).

L’art. 23 del Decreto correttivo modifica l’art. 35 del D. Lgs. n. 36/21 – Trattamento pensionistico – ai commi 7, 8, introducendo, poi, i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies

Comma 1 – I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS che assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Al Fondo sono iscritti, ricorrendone i presupposti, anche i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici

Comma 2 – **Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di *cococo* o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale.** A tal fine sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

Comma 6 – Per i lavoratori di cui alla comma 2, iscritti alla Gestione Sparata INPS, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%** (*in precedenza il 16%*).

Comma 7 -Per gli stessi lavoratori che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva e pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura del **25%** (*in precedenza 20%*). Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Comma 8 – Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR (esercizio di arti e professione), iscritti alla Gestione Separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari **25%**.

Sono, poi, inseriti con il medesimo art. 23 i seguenti commi:

Comma 8-bis – **L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro (sostanzialmente, mentre è stata ampliata la fascia esente da imposte – da 10 a 15.000,00 euro annui –, è stata ridotta – da 10 a 5.000,00 euro annui – la fascia di esenzione dalla contribuzione previdenziale).**

Comma 8-ter - **Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo.** L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. *L’aliquota è ridotta della metà.*

Comma 8-quater – **Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell’art. 51 (1° gennaio 2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m) del**

TUIR, non si dà luogo a recupero contributivo (la disposizione fa salvi i rapporti in essere prima del 1° gennaio 2023).

Comma 8-quinquies – Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo di cui al comma 2, l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

L’art. 24 del Decreto correttivo n. 163/2022 reca importanti modifiche all’art. 36 del D. Lgs. n. 36/21 – Trattamento tributario – Sono, infatti, state introdotte disposizioni che modificano profondamente il trattamento tributario dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi dilettanti, con l’abrogazione della normativa preesistente.

Si ritiene opportuno riassumere, pertanto, il contenuto dell’intero art. 36 nel testo modificato con il Decreto correttivo.

Comma 1 – L’indennità prevista dall’art. 26, comma 4, (*trattamento di fine rapporto*) è soggetta a tassazione agli effetti dell’IRPEF a norma dell’art. 17 del TUIR.

Comma 2 -Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto è fatta salva l’applicazione delle norme del TUIR.

Comma 3 – Per l’attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti prevista dall’art. 26, comma 2, le Società Sportive devono osservare le disposizioni del DPR n. 633/1972 (**IVA**), distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo anche conto del rispettivo volume d’affari. Per le ASD e SSD senza fine di lucro, resta ferma l’agevolazione di cui all’art. 148, terzo comma, del TUIR *che stabilisce che non si considerano commerciali per le ASD le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuate nei confronti degli iscritti di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.....*

Il comma 4 dispone che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell’art. 31, comma 2, sono operazioni **esenti dall’IVA** ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72. **Tale premio, qualora sia percepito da ASD e SSD che abbiano optato per il regime di cui alla Legge n. 398 del 1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali soggetti** (*la disposizione non è innovativa ma è prevista dall’art. 15 della Legge n. 91/81 e dall’art. 3 della Legge n. 398/91, entrambi abrogati dall’art. 52 del Decreto correttivo. Non viene fatta menzione degli altri premi previsti dagli artt. 99-bis – premio alla carriera -, 96 -premio di preparazione- delle NOIF che hanno, nella vigente disciplina fiscale lo stesso trattamento del premio di addestramento e formazione tecnica per cui è da presumere che anche detti premi possano essere trattati allo stesso modo).*

Con l’art. 24, comma 1, lett. a), del Decreto correttivo, è stato abrogato il comma 5 dell’originario art. 36 del D. Lgs. n. 36/21, che faceva riferimento alla Legge n. 398/91, all’art. 25 della Legge n. 133/1999 e all’art. 90 della Legge n. 289/2002, diversamente disciplinati dal nuovo testo del D. Lgs.

Totalmente sostituito con il comma 1, lett. b), il comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedeva la qualificazione come redditi diversi dei premi, compensi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

Sono stati introdotti il nuovo comma 6 e i commi 6-bis, 6-ter, e 6-quater che ridisegnano la disciplina dei compensi di lavoro sportivo.

Comma 6 - I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo (*di fatto, dal punto di vista fiscale è stata ampliata da 10.000,00 a 15.000,00 la fascia esente da imposta mentre è stata abolita quella che, da 10.000,00 a 30.000,00 euro, era assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta. Con la nuova disposizione, la parte eccedente l’importo di 15.000,00 euro annui è assoggetta a tassazione nei modi normali. E’ Importante la precisazione che la parte non soggetta ad imposta, qualora il compenso superi i 15.000,00 euro annui, non concorre alla*

determinazione del reddito del percipiente. Pertanto, ad esempio, se vengono corrisposti 20.000,00 euro annui, 15.000,00 non sono assoggettati a tassazione mentre i restanti 5.000,00 scontano l'IRPEF normalmente, concorrendo alla determinazione del reddito complessivo del percipiente). E' opportuno evidenziare che i compensi per le collaborazioni cococo sono considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, mentre, per quanto concerne i titolari di Partita IVA, i compensi rientrano tra i redditi di lavoro autonomo.

Comma 6-bis – All'atto del pagamento del compenso il lavoratore sportivo rilascia certificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Comma 6-ter- Come già anticipato in sede di commento del **nuovo comma 7-bis dell'art. 30**, è stabilito lo sgravio fiscale per gli importi non superiori a 15.000,00 euro annui erogati agli atleti e atlete di età **inferiore a 23 anni, relativamente alle Società Sportive Professionistiche** con un fatturato, nella stagione sportiva precedente, **non superiore a 5 milioni di euro**. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo di 15.000,00 euro non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente

Comma 6-quater- Le somme versate ai propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, **a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni**, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD, **sono inquadrare come premi ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, il quale stabilisce che la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20% non si applica se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di euro 25,82** (è importante rilevare che i premi in argomento, se superiori a 25,82 euro in un anno, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20%; pertanto, tali premi non concorrono alla determinazione del reddito imponibile del soggetto percipiente).

Comma 7 – Sostituisce il precedente comma 7 che prevedeva che la soglia di esenzione di cui all'art. 69, comma 2, del TUIR (10.000,00 euro) si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici. Il nuovo comma 7 prevede, invece, che agli oneri derivanti dall'art. 36, valutati in 21,16 milioni di euro per il 2023 e in 15,85 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante riduzione del fondo istituito dall'art. 1, comma 34, della Legge n. 178/2020.

Comma 8 – Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati di cui all'art. 6, commi 5-quater e 5-quinquies, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente Decreto.

L'art. 25 del Decreto correttivo reca modifiche all'art. 37 del D. Lgs. n. 36/21 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale –

Comma 1 – L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD e SSD, FSN, DSA e EPS, ricorrendone i presupposti, può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Penale.

Comma 2 - Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui all'art. 34, comma 1, secondo periodo.

Comma 3 – I collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Comma 4 – L'attività dei collaboratori amministrativi-gestionale è regolata, ai fini previdenziali, dall'art. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter (aliquota contributiva calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui) e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'art. 36, comma 6 (i compensi fino a 15.000,00 euro annui non costituiscono base imponibile; la parte eccedente tale importo concorre a formare il reddito del percipiente). E' da ritenere che siffatta tassazione agevolativa dei compensi ai collaboratori amministrativi-gestionale abbia come condizione la natura **non professionale** del

collaboratore. Si ritiene che debba trattarsi, come era previsto dal comma 3 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002 – ora abrogato -, di soggetti che svolgono tale attività in modo non abituale e non professionale.

Comma 5 – I contributi previdenziali e assistenziali versati dai collaboratori in argomento non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

L'art. 26 del Decreto correttivo modifica l'art. 38 del D. Lgs. n. 36/21 – Area del professionismo e del dilettantismo –

Comma 1 – L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle FSN o dalle DSA secondo i criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Comma 1-bis – L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui agli artt. 6 e 7, inclusi gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme.

Comma 1-ter – Agli Enti del Terzo Settore che esercitano come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

I successivi artt. da 27 e 28 del Decreto correttivo non apportano significative modifiche agli artt. 41 – Riconoscimento del chinesiologo di base, delle attività motorie preventive ed adattate e di quello sportivo e del manager dello sport -I testo degli artt. da 39 a 50 del D. Lgs. n. 36/21- e 42 – Assistenza nelle attività motorie e sportive – del D. Lgs. n. 36/2021.

Art. 29 - Norme transitorie – Modifiche all'art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021

L'art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 13-quater, lett. a), del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni 2) convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, e dall'art. 29 del Decreto correttivo è così formulato:

1 . Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023”, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10 (Riconoscimento ai fini sportivi), 39 (Fondo per il passaggio al professionismo ed estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere) e del Titolo VI (Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato) che si applicano dal 1° gennaio 2022”.

2 . Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole “indennità percepite da sportivi professionisti al termine della stagione sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91” sono sostituite da “indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”; (la formulazione della lett. f) del comma 1, dell'art. 17, del TUIR – tassazione separata – è modificata stabilendo che l'IRPEF si applica separatamente alle indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi - e non solo a quelli professionisti, come era previsto nell'originaria formulazione - al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36);

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53, è sostituita dalla seguente: “a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive (sono eliminate le parole professionistiche non occasionali) oggetto di contratto di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai

sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; (è stata riscritta la lett. a), dell'art. 53 del TUIR che prevedeva che sono inoltre redditi di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive non occasionali oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86);

c) il comma 3 dell'articolo 53 è **soppresso** (il comma 3 dell'art. 53 del TUIR, prevedeva che per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla L. n. 91 del 1981, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lett. a) del comma 2).

3. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti "dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36" (è sostituito all'art. 2, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il richiamo all'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con quello relativo al D. Lgs. n. 36. Trattasi, come è riportato più dettagliatamente in sede di esame del successivo art. 52, della norma che prevede l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative **con esclusione delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD/SSD disciplinate dall'art. 90 della Legge n. 289/2002).**

Art. 30 - Abrogazione di norme – Art. 52 D. Lgs. n. 36/2021

L'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2021, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 13-quater, lett. b), del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni 2) convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, e dall'art. 30 del Decreto correttivo è così formulato:

1 . A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati:

a) la Legge 14 giugno 1973, n. 366 (previdenza INPS calciatori professionisti-;

b) la Legge 23 marzo 1981, n. 91 (lavoro sportivo professionisti e indennità di preparazione esente da IVA);

c) l'art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (assicurazione sportivi professionisti); **sono abrogate:**

d-bis) - l'art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, (che dispone che il premio di addestramento e formazione percepito dalle ASD e SSD che fruiscono della Legge n. 398/91 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti medesimi);

d-ter) - l'art. 25, comma 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133 (che stabilisce che sulla parte imponibile dei compensi in argomento (*superiori a 10.000,00 euro*) e fino al 30.000,00 euro, si applica la ritenuta a titolo d'imposta e l'importo concorre alla determinazione dell'aliquota d'imposta.

Si richiama l'attenzione sulla importanza della correzione apportata dal comma 1, lett. d), dell'art. 30 del Decreto correttivo, che abroga la lett. d), del comma 1, dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedeva l'abrogazione dell'art. 2, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.

Trattasi della disposizione che esclude le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle ASD/SSD affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, dalla norma che prevede l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Detta disposizione di esclusione era stata abrogata con il comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2021 e la norma abrogativa è stata, a sua volta, abrogata con il comma 1, lett. a), n. 1, del Decreto correttivo.

Pertanto, anche se caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette, continueranno a non essere sottoposte alla normativa sul lavoro subordinato le collaborazioni rese alle ASD/SSD di cui sopra.

2 . A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:

- a) l'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, i commi 3, 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19 e 23;** (il Decreto correttivo ha inserito anche **l'abrogazione del comma 3 dell'art. 90**, che prevede, **alla lett. a)**, per i rapporti di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di ASD e SSD, lo stesso trattamento previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), per i premi e compensi corrisposti agli atleti e, **alla lett. b)**, l'esenzione fino a 10.000,00 euro annui dei compensi medesimi;
- b) la Legge 20 gennaio 2016, n. 12 (tesseramento degli stranieri minori di 18 anni);**
- c) l'art. 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (costituzione del Fondo unico per lo sport);**
- d) l'art. 12-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (interventi per il passaggio al professionismo femminile).**

2-bis. All'art. 67, primo comma, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e quelli erogati" a "associazioni sportive dilettantistiche" sono soppresse (è disposta l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 67 del TUIR, che stabilisce che sono redditi diversi, tra l'altro, quelli di cui al comma 1, lett. m), del TUIR, per la parte riguardante i premi e compensi erogati da enti sportivi e dalle ASD e SSD nell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche.

Dal 1° gennaio 2023, pertanto i corrispettivi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica saranno disciplinate come è stato in precedenza precisato.